

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA SOCIETA' COOPERATIVA

Via Mazzini, 65-, 74016 Massafra – (TA)

Tel.: 0998805055– Fax: 0998806538

Email: info@bccmassafra.it sito internet: www.bccmassafra.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Taranto n° 149718

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5586 - cod. ABI 07094

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A 160566

Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Lo **sconto** è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un c terzo non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sos prestito monetario economicamente garantito dalla cessione *pro solvendo* di un credito, che consente al cliente sc monetizzare anticipatamente lo stesso. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte de ecc.), crediti non cartolari (semestralità ed annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti r da titoli non cambiari.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagame del debitore ceduto oltre eventuali spese di ritorno ed interessi di mora;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e contrattualmente prevista.

QUANTO PUO' COSTARE LO SCONTO FINANZIARIO

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 10.000,00 con durata pari a 12 mesi – scadenza unica - al tasso del 9% (**per i soci**) e relativa periodicità di rimborso. Periodicità annuale; TAEG: 9,27

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 10.000,00 con durata pari a 12 mesi – scadenza unica - al tasso del 10% (**per i non soci**) e relativa periodicità di rimborso. Periodicità annuale; TAEG: 10,27

CONDIZIONI ECONOMICHE
TASSI

SCONTO EFFETTI	- 9% PER I SOCI - 10% PER NON SOCI
SCONTO RI.BA.	- 8% PER I SOCI - 9% PER I NON SOCI

SPESE

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE	€ 0,00
ACCETTAZIONE DISTINTA / TRATTABILI CON SPESE	0,125%
SPESE DI ISTRUTTORIA	- 1,50‰ min. € 25,00 - max € 500,00, - 2,00‰ min. € 30,00 - max € 600,00

REVISIONE PERIODICA DEL FIDO	COME ISTRUTTORIA INIZIALE
IMPOSTE E TASSE	COME PER LEGGE
INCASSO EFFETTI FUORI PIAZZA/TRATTABILI CON SPESE	€ 6,00
INCASSO SU PIAZZA / TRATTABILI CON SPESE / MANUALE	€ 3,00
INSOLUTO FUORI PIAZZA / TRATTABILI CON SPESE	€ 0,00
INSOLUTO SU PIAZZA/ TRATTABILI CON SPESE	€ 0,00
INSOLUTO PROTESTATO FUORI PIAZZA / TRATTABILI CON SPESE	€ 0,00
INSOLUTO PROTESTATO SU PIAZZA/ TRATTABILI CON SPESE	€ 0,00
RICHIAMO FUORI PIAZZA / TRATTABILI CON SPESE	€ 0,00
RICHIAMO SU PIAZZA / TRATTABILI CON SPESE	€ 0,00
GIORNI	
ACCREDITO FUORI PIAZZA DISP. A SCADENZA / TRATTABILI CON SPESE	In giornata
ACCREDITO FUORI PIAZZA DISP. A VISTA / TRATTABILI CON SPESE	In giornata
ACCREDITO NETTO RICAVO SCONTO / TRATTABILI CON SPESE	In giornata
ACCREDITO SU PIAZZA DISP. A SCADENZA / TRATTABILI CON SPESE	In giornata
ACCREDITO SU PIAZZA DISP. A VISTA / TRATTABILI CON SPESE	In giornata
BREVITA' EFFETTI FUORI PIAZZA / TRATTABILI CON SPESE	In giornata
BREVITA' EFFETTI SU PIAZZA / TRATTABILI CON SPESE	In giornata
ADDEBITO INSOLUTI A SCADENZA / TRATTABILI CON SPESE	In giornata
ADDEBITO INSOLUTI A VISTA / TRATTABILI CON SPESE	In giornata

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta a condizione che restituisca nel medesimo termine quanto ricevuto più gli interessi e comunque i costi sostenuti dalla Banca fino a tale data.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n°10 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca "Banca di Credito Cooperativo di Massafra - Via Mazzini, 65 - 74016 Massafra (Ta) - reclami@bccmassafra.it" che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore

ancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Cessione di credito: contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).

Cessione pro solvendo: il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto. Ne consegue che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto esegua il pagamento alla scadenza. Pertanto, in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto il cliente cedente dovrà rimborsare il credito, e le eventuali spese, alla Banca.

Tasso di interesse debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.

Tasso di interesse di mora: ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.

Numeri dare: prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato

dall'importo dovuto dal cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra

la data dell'operazione che ha originato l'importo dovuto e la data di scadenza del credito scontato o

o altra successiva, come indicata innanzi con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi.

Giorni banca: maggiorazione di giorni a favore della Banca. Vengono conteggiati nel calcolo degli

interessi in aggiunta ai giorni che decorrono dalla data di presentazione alla data di scadenza.

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.

Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.

Revisione periodica: analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto.